

Parti

Ricorrente: Banco Santander, SA

Resistente: OG

Questioni pregiudiziali

1) Se, nella proposizione di un'azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, e con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013⁽¹⁾ assoggettare la proposizione dell'azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall'esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell'esecuzione dell'ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all'esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

2) Poiché l'azione di ripetizione dell'indebitto è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il
20 dicembre 2021 — OK e PI / Banco Sabadell**

(Causa C-813/21)

(2022/C 213/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrenti: OK e PI

Convenuto: Banco Sabadell

Questioni pregiudiziali

1) Se, nella proposizione di un'azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, e con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013⁽¹⁾ assoggettare la proposizione dell'azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall'esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell'esecuzione dell'ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all'esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

- 2) Poiché l'azione di ripetizione dell'indebitito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgio) il 17 gennaio 2022 — VN / Belgische Staat

(Causa C-34/22)

(2022/C 213/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Parti

Ricorrente: VN

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 21, paragrafo 1, 5° del Wetboek van de inkomstenbelasting (WIB) del 1992, come modificato dall'articolo 170 del Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen (legge del 25 aprile 2014 recante disposizioni varie), violi le disposizioni degli articoli 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 36 e 40 dell'Accordo SEE, posto che tale disposizione, pur essendo applicabile indistintamente per i prestatori di servizi nazionali e stranieri, esige che non solo siano soddisfatti requisiti analoghi a quelli previsti all'articolo 2 del Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992 (regio decreto del 1992 relativo all'esecuzione del WIB) (in prosieguo: il KB/WIB 1992), che sono di fatto proprie del mercato belga, ma anche che siffatti requisiti analoghi siano stabiliti dai pubblici poteri nello Stato membro del SEE di cui trattasi, il che va oltre la condizione di rientrare nella vigilanza prudenziale nazionale e di essere coperti dal sistema di garanzia dei depositi, ai sensi della direttiva. 94/19/CE (¹), e pertanto ostacola gravemente l'offerta di servizi in Belgio di prestatori di servizi stranieri.

(¹) Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 28 gennaio 2022 — NR / Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

(Causa C-58/22)

(2022/C 213/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Appellante-imputata: NR

Altra parte interessata: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova